

*Schema di decreto legislativo
recante recepimento della direttiva UE 2016/97
relativa alla distribuzione assicurativa*

*(Atto del Governo sottoposto
a parere parlamentare N. 7)*

Osservazioni di ANASF

1

Roma, 23 aprile 2018

L'Associazione.

ANASF è l'associazione rappresentativa dei consulenti finanziari iscritti all'Albo unico nazionale, previsto dall'articolo 31 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998, TUF). L'Associazione, fondata nel 1977, conta oggi oltre 12.200 iscritti e svolge un'azione di rappresentanza della categoria dialogando con le istituzioni e le autorità di riferimento, in ambito sia europeo che nazionale, su tutti gli aspetti riguardanti la regolazione dell'attività di consulenza finanziaria, dei servizi di investimento e della distribuzione di prodotti finanziari-assicurativi. ANASF partecipa inoltre attivamente e con propri rappresentanti a OCF, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari.

La presente memoria considera i profili di convergenza e divergenza tra le direttive sulla distribuzione assicurativa (direttiva UE 2016/97, IDD) e sui mercati degli strumenti finanziari (direttiva UE 2014/65, MiFID II) e i conseguenti riflessi sull'attività dei consulenti finanziari abilitati.

2

Artt. 108-bis e 121-quater: Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo.

Dando attuazione alla Legge di delegazione europea 2016, il nuovo art. 108-bis dello schema di decreto istituisce l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasferendo a esso le competenze in ordine alla tenuta del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sinora esercitate dall'IVASS. In particolare, l'ultimo capoverso del nuovo articolo richiama, come già previsto dalla Legge di delegazione europea, *«l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri»*. Questa indicazione risulta, come tale, applicabile anche alla categoria dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. ANASF ha infatti in più di un'occasione evidenziato come sia ingiustificatamente gravoso imporre agli stessi, già tenuti all'iscrizione ai sensi dell'art. 31, TUF, all'Albo unico dei consulenti finanziari, l'ulteriore iscrizione nella Sezione E del RUI e l'assoggettamento al relativo sistema di

vigilanza, con effetti di sostanziale duplicazione rispetto al regime a cui i medesimi sono già sottoposti in relazione all'attività svolta in via prevalente.

Tale disciplina comporta nei confronti dei consulenti finanziari una duplicazione degli oneri pubblicitari (doppia iscrizione nell'Albo dei consulenti finanziari e nel RUI), delle regole di presentazione e comportamento, degli obblighi di aggiornamento professionale, degli adempimenti di natura tributaria e dei regimi di vigilanza facenti capo all'IVASS e a OCF. Tale duplicazione appare sostanzialmente ingiustificata in quanto presuppone, tanto più con riguardo ai prodotti di investimento assicurativo, una innaturale scissione all'interno della categoria professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, la quale si caratterizza invece per la propria unitarietà.

In virtù delle predette considerazioni, ANASF ritiene che il disposto dell'art. 108-bis, comma 4, dello schema di decreto si traduca nella necessità di abolire l'obbligo di iscrizione al RUI per i consulenti finanziari regolarmente iscritti all'Albo OCF, in un'ottica di semplificazione che risponde pienamente alla *ratio* della norma in commento.

Con specifico riferimento alla materia dell'aggiornamento professionale, l'Associazione evidenzia la duplicazione degli adempimenti in capo ai consulenti finanziari abilitati derivanti dall'applicazione dell'art. 7 del Regolamento IVASS n. 6/2014, che richiede «*la partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio*». Tale adempimento si aggiunge infatti agli artt. 81 e 156 del Regolamento Intermediari (delibera Consob n. 20307/2018), che già dispone un articolato e completo sistema di aggiornamento professionale del consulente finanziario avente, a seconda delle ipotesi, sia natura ricorrente che *ad hoc* e consistente: *i*) nella partecipazione, almeno ogni dodici mesi, a un corso della durata di almeno trenta ore; *ii*) nell'effettuazione, in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo, dei modelli di servizio o della normativa di riferimento, di un corso di formazione specifica della durata di almeno trenta ore; *iii*) nella formazione specifica in via propedeutica all'offerta di nuovi prodotti di investimento. L'applicazione congiunta delle predette norme potrebbe comportare, per il singolo consulente, l'obbligo di effettuare in un solo anno oltre 90 ore di aggiornamento professionale, rendendo così evidente l'onerosità di tali adempimenti

e la conseguente necessità di evitare tale duplicazione, mediante la già richiamata richiesta di abolizione dell'obbligo di iscrizione al RUI per i consulenti finanziari regolarmente iscritti all'Albo OCF. In subordine, le predette considerazioni rendono quanto meno necessario un coordinamento tra le due discipline per riconoscere, almeno in parte, la validità delle ore di aggiornamento professionale previste dal Regolamento IVASS n. 6/2014 ai fini dell'assolvimento degli analoghi obblighi posti dal Regolamento Consob.

Passando all'esercizio delle funzioni di vigilanza, da una lettura congiunta dell'art. 121-*quater* dello schema di decreto e dell'art. 25-*ter*, TUF (per come emendato dallo schema di decreto in commento) si evince una ripartizione delle competenze che:

- i. assegna all'IVASS compiti di supervisione in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi direttamente da parte di imprese di assicurazione o per il tramite di intermediari iscritti alle sezioni A e B, RUI (agenti e *broker* assicurativi);
- ii. attribuisce alla Consob poteri di vigilanza sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa in relazione ai prodotti di investimento assicurativi (art. 1, *w-bis*, TUF, il quale fa riferimento a banche, intermediari finanziari *ex* art. 107 del Testo Unico Bancario, società di intermediazione mobiliare, Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, iscritti alla sezione D, RUI), anche quando operano per il tramite di propri collaboratori (a loro volta iscritti alla sezione E, RUI, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede).

4

Siffatta ripartizione rafforza la suesposta richiesta di abolire l'obbligo di iscrizione al RUI per i consulenti finanziari iscritti all'Albo OCF, in considerazione della competenza assegnata alla Consob per la vigilanza sugli intermediari che si avvalgono dell'operato dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (a loro volta vigilati da OCF, ai sensi dell'art. 31, TUF).

Art. 119-*bis*. Regole di comportamento e conflitti di interesse.

ANASF apprezza il principio alla base del nuovo art. 119-*bis*, CAP, che, come esposto nella Relazione illustrativa allo schema di decreto, estende l'applicazione della

normativa supplementare sui conflitti di interesse relativa ai prodotti di investimento assicurativi – e ispirata ad analoghe disposizioni MiFID II – di cui agli artt. 27 e 28, IDD, a tutti gli altri prodotti assicurativi. Tale opzione legislativa risponde alle istanze da sempre condivise dall’Associazione, al fine di rendere omogenea la tutela del contraente a prescindere dalla tipologia di prodotto assicurativo distribuito.

Art. 121-sexies, comma 4. Incentivi (*inducement*).

L’art. 121-sexies, comma 4, dello schema di decreto, disciplina la materia degli *inducement* (onorari, commissioni o benefici non monetari relativi alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo o di un servizio accessorio pagati o percepiti a/da un soggetto terzo diverso dal contraente) mediante il richiamo «*alle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e alle disposizioni stabilite dall’IVASS con il regolamento di cui all’articolo 121-quater*». Il richiamo alle disposizioni europee direttamente applicabili – per tale intendendosi le norme recate dal Regolamento delegato della Commissione europea n. 2017/2359 – comporterebbe l’introduzione nell’ordinamento nazionale di una disciplina che si limita a subordinare l’ammissibilità degli incentivi all’assenza di una ripercussione negativa sulla qualità del servizio per il cliente, sulla base di un’impostazione diversa e “meno rigorosa” rispetto a quanto stabilito dalle analoghe norme MiFID II già recepite dal legislatore nazionale, le quali subordinano l’ammissibilità degli *inducement* al criterio generale di *incremento* della qualità (e non già della semplice assenza di una ripercussione negativa) del servizio per l’investitore.

Al riguardo, ANASF ha più volte evidenziato, presso le istituzioni sia europee che nazionali, la necessità di evitare disallineamenti tra le discipline di attuazione delle direttive IDD e MiFID II, al fine di garantire un’omogenea e completa tutela degli investitori. Tale necessità è peraltro stata riconosciuta dai criteri di delega stabiliti dalla Legge di delegazione europea 2016 la quale, alla lett. m) dell’art. 5, comma 1, richiede di «*prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE*

(*MiFID II*) e dalle relative disposizioni di attuazione». Tale opzione legislativa, volta a un allineamento completo con la MiFID II, risulta altresì conforme all'art. 29, par. 3, IDD, il quale riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire, in capo ai distributori, «requisiti più rigorosi in relazione alle materie disciplinate dal presente articolo».

Art. 121-septies, comma 1. Obbligo di fornire consulenza.

Il primo comma dell'art. 121-septies dello schema di decreto attribuisce all'IVASS il compito di stabilire con regolamento «i casi in cui l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo». Si ritiene che tale impostazione risponda all'esigenza, da sempre sostenuta dall'Associazione, di valorizzare il servizio di consulenza in relazione ai prodotti finanziari e assicurativi, al fine di consentire ai risparmiatori di pervenire a scelte informate, consapevoli e responsabili. Tale esigenza emerge, in particolare, con riferimento ai prodotti del ramo vita III (art. 2, comma 1, CAP), per tali intendendosi le assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) o di fondi interni (*unit-linked*), ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (*index-linked*).

6

Art. 30, comma 9, TUF. Offerta fuori sede e prodotti di investimento assicurativi.

L'art. 30, comma 9, TUF, applica la disciplina dell'offerta fuori sede – attività per il cui svolgimento i soggetti abilitati sono tenuti ad avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – «anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione». Lo schema di decreto in commento interviene sul testo dell'anzidetta norma eliminandone la seconda parte, relativa all'offerta fuori sede di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione da parte di soggetti abilitati. A tal riguardo la scrivente ritiene necessario esplicitare quale sia la *ratio* della rimozione del riferimento ai prodotti finanziari assicurativi dal testo dell'art. 30, TUF, alla luce del fatto che la distribuzione di prodotti di investimento

assicurativi è parte integrante dell'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: si consideri, in particolare, che a fine 2017 (fonte Assoreti) i prodotti assicurativi rappresentavano circa un quarto del totale del patrimonio di competenza delle reti, con una prevalenza dei prodotti *unit linked* (14,8%) rispetto alle polizze vita tradizionali (6,5%) e a quelle multiramo (3,33%).